

assimprese

ECONOMIA

Assimprese a Bologna



In questo numero

————— Pagina 3

Maggiori controlli sui contratti di collaborazione a progetto

Ispezioni sull'effettiva autonomia operativa
del collaboratore e sul tipo di prestazione.

————— Pagina 4

Nuovo sistema di gestione RAEE

I produttori sono direttamente responsabili
della gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

————— Pagina 6

Speciale Finanziaria 2008

Le principali novità normative introdotte
a livello economico-fiscale.



Giuseppe De Gaetano

ACQUISITA PARTECIPAZIONE NELLA SAB

Confartigianato Assimprese anche a Bologna

Sono 800 le imprese servite da quattro uffici in città.

Confartigianato Assimprese (1.700 associati) ha acquisito nei giorni scorsi un'importante partecipazione nella «Sab», Società di servizi aziendali bolognese. La società, che oggi ha 30 addetti (fra cui consulenti del lavoro, commercialisti e revisori dei conti), è nata nel 1996 e attualmente assiste 800 imprese da quattro sedi nella città di Bologna. Oltre ai servizi tradizionali, paghe e fiscali, la Sab è anche specializzata nelle tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza, al patronato e al credito. La Sab è oggi di proprietà di Confartigianato Modena e di Confartigianato Assimprese e certo l'ingresso di quest'ultima, radicata nel territorio a est di Bologna e a Imola, costituisce un'evoluzione importante su scala provinciale, come spiega Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Assimprese: «La Sab è una realtà di valore nel panorama bolognese, molto qualificata nel servizio e nella clientela, che sentiva l'esigenza di una rappresentanza politica sul territorio. Sempre più gli imprenditori chiedono di rafforzare e accreditare il sistema delle piccole e medie imprese, per avere più voce nelle sedi istituzionali e contare maggiormente nelle scelte amministrative dei territori, al fine di aumentarne la competitività. In provincia di Bologna la nostra associazione ha sviluppato negli anni una presenza

forte e siamo in continua crescita. Per questo siamo entrati in questa società e ci proponiamo alle imprese da essa servite, integrandoci con i nostri servizi e offrendo la nostra credibilità e la nostra capacità di rappresentanza».

Di contro, Confartigianato Assimprese, che ora può contare su una capillare presenza sul territorio bolognese, potrà così fornire alle aziende servizi di qualità, in continuità con una tradizione di eccellenza e, perché no, prendere in considerazione future alleanze, rivolte a una più vasta platea delle imprese della provincia di Bologna.

«Le imprese – dice Giuseppe De Gaetano, direttore della Sab - soprattutto le piccole e le medie, sono chiamate a competere in un mondo globalizzato, e per questo devono necessariamente rivolgersi all'esterno per ottenere quelle tecnologie materiali e immateriali senza le quali sono destinate a soccombere ad una concorrenza senza frontiere. Per rispondere a tali esigenze ci siamo attrezzati per sollevare gli imprenditori dalle incombenze burocratiche sempre più gravose, per fornire informazioni, consulenze e organizzazione di eventi in modo da soddisfare le loro necessità di sviluppo interno e di promozione sui mercati».





Maggiori controlli sui contratti di collaborazione a progetto

Le ispezioni si concentreranno sull'effettiva autonomia operativa del collaboratore e sul tipo di prestazione, che non dev'essere elementare e ripetitiva.

È entrata in vigore il 1° marzo la circolare numero 4 del 29 gennaio 2008, che intensifica l'attività ispettiva nei confronti dei contratti di collaborazione a progetto, in base alle direttive che rendono uniforme ed efficace l'attività di vigilanza per individuare le attività incompatibili con il regime di autonomia proprio della prestazione lavorativa, svolta in base a un rapporto di collaborazione a progetto. Requisito essenziale per la genuinità del progetto è l'effettiva autonomia del collaboratore nel raggiungere l'obiettivo indicato nel contratto, per il quale resta indispensabile la forma scritta.

Il progetto non può essere la mera descrizione delle mansioni affidate al collaboratore; inoltre, il contenuto della prestazione non deve essere di tipo elementare e ripetitivo, ma deve riferirsi a un'attività progettuale, con conseguente autonomia sulla scelta delle modalità esecutive da parte del collaboratore. Il contenuto non deve essere soltanto legato al tempo della prestazione, ma anche al risultato previsto nel progetto. La proroga ingiustificata e il rinnovo di un progetto identico sono considerati elementi indiziari e contrari alla legittimità del progetto.

Il ministero elenca a puro titolo esemplificativo le attività a cui prestare maggiore attenzione, in quando difficilmente compatibili con il contratto di collaborazione a progetto:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
- addetti alle agenzie ippiche
- addetti alle pulizie
- autisti e autotrasportatori
- babysitter e badanti
- baristi e camerieri
- commessi e addetti alle vendite
- custodi e portieri
- estetiste e parrucchieri facchini
- istruttori di autoscuola
- letturisti di contatori
- manutentori
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
- piloti e assistenti di volo
- prestatori di manodopera nel settore agricolo
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti

Gli ispettori dovranno ricondurre queste fattispecie nell'ambito del lavoro subordinato, se non è dimostrato l'elemento essenziale, cioè un'autentica e concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Nuove modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

Un modulo valido in tutta Italia, utilizzando il sistema telematico

Con decreto del 21 gennaio 2008, il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha istituito il nuovo modello per le dimissioni volontarie. La nuova normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 42 del 19 febbraio e in vigore dal 5 marzo.

Il provvedimento prevede che il lavoratore intenzionato a recedere dal contratto di lavoro, debba manifestare la propria volontà utilizzando l'apposito modulo informativo previsto dal decreto interministeriale del 21 gennaio.

Le dimissioni presentate in forma diversa sono nulle.

Il modulo, valido su tutto il territorio italiano, è dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione e sostituisce ogni altro modello utilizzato per la comunicazione delle dimissioni volontarie.

Il lavoratore che intende dimettersi può accedere al sito internet del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, registrarsi nel nuovo sistema informatico denominato Mdv, compilare la modulistica in tutte le sue parti e trasmetterla elettronicamente al ministero.

Per ottenere l'autenticazione, il lavoratore interessato deve avvalersi di uno tra i seguenti intermediari delegati: Servizio per l'impiego, Comuni, Direzioni provinciali o regionali del lavoro, patronati o sindacati.

A trasmissione avvenuta, sarà rilasciata una ricevuta di transazione con un numero di protocollo avente data certa. Il modulo deve essere stampato e consegnato al datore di lavoro che dovrà a sua volta effettuare la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego entro 5 giorni dalla consegna delle dimissioni.

Da segnalare che il modello per le dimissioni volontarie ha valenza di 15 giorni dalla sua emissione: superato tale termine senza che il modello sia stato trasmesso al ministero, è da considerarsi nullo.

Esistono tuttora alcuni problemi operativi che richiedono chiarimenti.

CHI

- Lavoratore dotato di:
- rapporto di lavoro subordinato
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto
 - contratto di collaborazione di natura occasionale
 - contratto di associazione in partecipazione
 - soci di cooperative

COME

- Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario:
- servizi per l'impiego
 - comuni
 - direzioni provinciali o regionali del lavoro
 - patronati
 - sindacati.

- 2) Il soggetto intermediario si collega al sistema informativo Mdv del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione.
- 3) Il sistema informativo Mdv rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento è valido 15 giorni).
- 4) Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato.
- 5) Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro.

Comunicazioni obbligatorie online

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso il decreto che istituisce il modello unificato per effettuare in via telematica le comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego.

Entrato in vigore l'11 gennaio, il decreto rende obbligatoria, dal 1° marzo, la trasmissione dei moduli contrattuali esclusivamente tramite i servizi informatici. Soltanto i datori

di lavoro domestico possono continuare a trasmettere i moduli su carta.

L'obbligo di comunicazione in via informatica riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro:

- subordinato
- autonomo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, o per agenti e rappresentanti di commercio in forma individuale
- socio lavoratore di cooperativa
- associato in partecipazione con apporto di lavoro
- relativo a tirocini di formazione ed orientamento e ogni altra forma di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

La legge Finanziaria ha introdotto due ipotesi di deroga:

- assunzione d'urgenza per esigenze produttive
- assunzione per cause di forza maggiore

È obbligatorio comunicare entro 5 giorni la variazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego in caso di:

- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
- trasformazione del rapporto da apprendistato a tempo indeterminato
- trasformazione da tempo determinato a indeterminato
- proroga del termine inizialmente fissato
- trasformazione del rapporto di tirocinio o di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato
- trasferimento del lavoratore
- distacco
- modifica della ragione sociale
- trasferimento d'azienda o di un ramo di esso.

Tutte le comunicazioni effettuate con i modelli unificati sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti:

- delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
- dell'Inps
- dell'Inail
- della prefettura Utg per le cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro.

Documenti da redarre

Unificato Lav (Unilav) per:

- instaurazione del rapporto di lavoro
- cessazione del rapporto di lavoro
- risoluzione del rapporto di lavoro dei disabili
- variazioni del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4 bis comma 5 del decreto legislativo n.181/200.

Unificato Somm per le comunicazioni all'agenzia di somministrazione.

Unificato Urg per assunzioni effettuate in casi di urgenza.

Unificato Vardatori per le comunicazioni di variazione della ragione sociale, trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Questi moduli sostituiscono ogni altro modello utilizzato per la comunicazione di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro precedentemente utilizzato nei confronti dei vari istituti coinvolti.

La trasmissione delle comunicazioni deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi informatici competenti ed esclusivamente per via telematica: i moduli così trasmessi soddisfano i requisiti della forma scritta, e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale



Nuovo sistema di gestione dei Raee

Ora i produttori sono direttamente responsabili della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Sono scaduti il 18 febbraio i termini per l'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); dovere che, secondo il decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005, spetta ai costruttori (vedi box con il decreto integrale).

Dall'1 gennaio 2008 ha preso il via il nuovo sistema nel quale i produttori, organizzati in consorzi o sistemi collettivi, sono direttamente responsabili della gestione di tali rifiuti.

Il Registro dei produttori

Il decreto regola l'iscrizione e la gestione del Registro dei soggetti che concorrono alla gestione dei rifiuti da Aae (Raee).

Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: il Registro è predisposto, gestito ed aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo del ministero dell'Ambiente e si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat). I dati del registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica.

I passi da seguire

1 - Iscrizione presso la Camera di Commercio. Effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.

2 - Rilascio numero di iscrizione. Dopo aver effettuato l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

3 - Indicazione numero di iscrizione nei documenti commerciali. Entro trenta giorni dal suo rilascio, esso deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

Gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato.

Obblighi stabiliti dal decreto legislativo 151/05

A livello europeo, le normative relative ai Raee fanno riferimento alla direttiva 2002/96/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo 151/05: tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno sottostare agli obblighi stabiliti dall'articolo 13 di questo decreto.

Ecco nel dettaglio i punti salienti della normativa, che impone la limitazione e l'eliminazione di alcune sostanze presenti nei Raee:

- dal 1° luglio 2006 sono stati banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed etere di difenile polibromurato.
- Entro il 31 dicembre 2008, dovrà essere raggiunta una soglia di raccolta differenziata di Raee pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno pro capite.

Inoltre, i fabbricanti di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno vendere prodotti contenenti sostanze pericolose e avranno l'obbligo di fornire precise informazioni al consumatore, segnalando:

- l'obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani, effettuando una raccolta separata.
- i sistemi di raccolta dei Raee, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova.
- gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana, dovuti sia alla presenza di sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature, sia ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Infine, tutti i Raee dovranno avere impresso un cassetto barrato, facilmente visibile e indelebile; i produttori dovranno offrire tutti gli strumenti necessari per un corretto smaltimento degli apparecchi elettronici e avranno l'obbligo di predisporre la raccolta separata dei Raee, demandandola a terzi oppure consorziandosi.

(per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di Confartigianato, tel. 0542-42112).

IL DECRETO LEGISLATIVO

Produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

- 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

Nota informativa sul leasing

Un'opportunità per finanziare l'acquisto di macchinari, attrezzature e immobili grazie a Fraer Leasing, compartecipata al sistema di Confartigianato dell'Emilia Romagna

Confartigianato è partner delle imprese che desiderano effettuare acquisti in leasing grazie alla sinergia con la Fraer Leasing, società di locazione finanziaria appartenente al gruppo Società generale e compartecipata al sistema di Confartigianato dell'Emilia Romagna.

Attualmente il leasing è il sistema di finanziamento più diffuso per l'acquisto a medio termine di macchinari, attrezzature e automezzi, ed è rivolto ad aziende di ogni livello. Rappresenta inoltre lo strumento più utilizzato per finanziare l'acquisto o la costruzione di immobili.

Il leasing presenta i seguenti vantaggi:

- **permette d'investire con basso impiego di capitali.** Copre il costo complessivo del bene senza incidere sulla liquidità dell'azienda. Per questo favorisce il rinnovo dei macchinari e consente all'imprenditore di realizzare l'investimento quando se ne presenta l'opportunità.
- **consente al bene di finanziarsi da solo.** Il pagamento dei canoni periodici avviene in corrispondenza dell'utilizzo del bene: generalmente il macchinario produce una rendita più elevata del canone di locazione, per cui il bene si autofinanzia.
- **Flessibilità = opportunità.** Ogni piano di leasing è strutturato in maniera elastica. Si possono scegliere durate di contratto legate ai minimi fiscali, oppure più estese, allineate all'effettivo utilizzo del bene nel ciclo produttivo. I canoni possono essere fissi o indicizzati.
- **Ottimizza la gestione finanziaria dell'Iva.** L'imposta viene pagata dalla società di leasing al momento dell'acquisto del bene, mentre l'utilizzatore ne dilaziona il pagamento su tutta la durata della locazione.
- Permette alle imprese di tutti i tipi e di tutte le dimensioni di utilizzare **uno strumento di indebitamento a breve o medio termine**, riducendo il rischio di crisi di liquidità derivante da imprevisti commerciali causati da eventi gestionali.

Il costo del leasing è allineato a quello di altri finanziamenti bancari; tramite il leasing è inoltre possibile accedere a tutte le forme di agevolazioni e contributi pubblici (Legge Sabatini, L. 598/94, L.R. 3/99, etc.).

E' possibile richiedere un preventivo per valutare i vantaggi delle nostre proposte.



Prevenzione di incendi a rischio medio (d.lgs. 626/94 e d.m. 10/03/98)

In programma a Castel Bolognese (Ravenna) giovedì 3 luglio.

E' in programma giovedì 3 luglio, a Imola, il corso di formazione «Prevenzione incendi rischio medio», che Confartigianato Assimpresse organizza e propone in tema di sicurezza sul lavoro. La qualità di questi percorsi formativi è garantita dal fatto che i contenuti delle lezioni sono concordati con il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Usl, con l'Opta (Organismo paritetico territoriale per l'artigianato) e con consulenti qualificati in tema di sicurezza sul lavoro. Nel corso degli anni, i programmi formativi si sono sviluppati anche grazie a un continuo confronto con le aziende.

I corsi di formazione organizzati da Confartigianato rappresentano uno strumento operativo che facilita il reperimento e l'accesso a iniziative formative, agevolando tutti i responsabili dell'avviamento e della gestione dei processi aziendali di prevenzione e protezione dai rischi.

Confartigianato ritiene fondamentale che tutte le azioni formative nel campo della sicurezza sul lavoro ricerchino caratteristiche di qualità e siano quindi capaci di valorizzare tempo ed energie che aziende e persone impiegano. Per informazioni sui corsi, è possibile contattare l'area Ambiente e sicurezza di Confartigianato Assimpresse al numero 0542 25696.



Programma del corso

1) L'incendio e la prevenzione

- principi della combustione
- prodotti della combustione
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- effetti dell'incendio sull'uomo
- divieti e limitazioni di esercizio
- misure comportamentali

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

- principali misure di protezione antincendio
- evacuazione in caso di incendio
- chiamata dei soccorsi

3) Esercitazioni pratiche

- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

Destinatari - Lavoratori designati e incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi

Durata - 8 ore

Relatori - Consulenti qualificati in materia di Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi

Sede - Ristorante Monticino Serra - Castel Bolognese Via Serra n° 3980

Quota di partecipazione - Euro 230,00 + Iva (pranzo incluso)

Certificazione - Attestato di frequenza

Arriva il rinnovo dei contratti collettivi

Metalmeccanico, chimica-gomma-plastica-vetro, alimentazione e panificazione i settori coinvolti.

Nei mesi scorsi sono stati conclusi importanti accordi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro relativi ad alcuni settori dell'artigianato. Dopo i recenti rinnovi nei comparti legno, lapideo, comunicazione e tessile, è ora la volta dei lavoratori di «alimentazione e panificazione», «chimica, gomma, plastica e vetro» e del settore metalmeccanico. Ecco nel dettaglio i termini di queste tre importanti intese, che coinvolgono oltre 600.000 dipendenti.

Alimentazione e panificazione: utilizzo più flessibile della manodopera

Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare, Casartigiani e Clai hanno trovato l'accordo con i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nei settori alimentazione e panificazione. 160.000 i lavoratori dipendenti coinvolti dal mutamento delle condizioni, che prevedono un aumento medio mensile a regime (riferito al livello dell'operaio specializzato) di 105 euro per il settore alimentare e di 111 euro per gli addetti della panificazione. Gli effetti dell'aumento sono già tangibili, visto che il primo incremento è stato attivato l'1 marzo, mentre il secondo (di pari importo) arriverà l'1 dicembre.

Inoltre, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà riconosciuta una somma una tantum, erogata anch'essa in due tranches: giugno 2008 e febbraio 2009.

Il contratto, oltre a disciplinare l'apprendistato professionalizzante (confermando il meccanismo della determinazione delle retribuzioni in percentuale crescente con l'anzianità di servizio), dedica attenzione anche al tema della flessibilità: si registra infatti un notevole incremento del numero di ore per l'utilizzo flessibile della manodopera rispetto a quelle contrattualmente previste.

Chimica, gomma, plastica e vetro. Intesa tra le organizzazioni di categoria Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai e i sindacati di categoria Femca-Cisl, Filcem-Cgil, Uilcem-Uil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore chimica-gomma-plastica-vetro. Sono 55.000 gli addetti che beneficeranno delle nuove condizioni, che prevedono un aumento medio a regime di 107 euro (erogate in due tranches, di uguale importo, la prima attivata l'1 marzo) e il versamento di una tantum di 420 euro. Anche questo contratto disciplina l'apprendistato professionalizzante, confermandone il meccanismo di determinazione delle retribuzioni in percentuale crescente con l'anzianità di servizio; è prevista inoltre una maggiore possibilità per le imprese di utilizzare contratti a termine e part-time.

Metalmeccanici. Il rinnovo del contratto più atteso era sicuramente quello del settore metalmeccanico; un accordo sollecitato anche dagli ultimi scioperi sindacali del 16 novembre e dell'11 gennaio. Il 27 febbraio, presso il ministero del Lavoro, le confederazioni dell'artigianato (tra cui Confartigianato) e i sindacati di categoria (Fim, Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil) hanno firmato il rinnovo del contratto che coinvolge i 400.000 dipendenti delle imprese artigiane del settore metalmeccanico, dell'installazione d'impianti e dell'autoriparazione. Si tratta di un accordo-ponte, raggiunto dopo una lunga e complessa trattativa, che ha adeguato le retribuzioni dei lavoratori.

Il contratto quadriennale riconosce un aumento di 108 euro al livello dell'operaio qualificato, erogato in due tranches di pari importo: la prima è entrata in vigore l'1 marzo, mentre il secondo incremento arriverà l'1 dicembre. È inoltre prevista una somma una tantum di 410 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale.



Speciale Finanziaria 2008

Tutte le novità normative introdotte a livello economico-fiscale

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

La legge Finanziaria 2008 introduce una nuova e ulteriore detrazione dall'Ici, che spetta al contribuente nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Con questa definizione, si intende il luogo in cui il contribuente (e i suoi familiari) che possiede l'unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, dimora in modo abituale. Questa detrazione non è applicabile alle abitazioni di tipo signorile, cioè ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico e storico. La misura della nuova detrazione è pari all'1,33 per mille della base imponibile Ici: la misura massima della detrazione è di 200 euro.

Detrazione per canoni di locazione

I soggetti che hanno stipulato un contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Restano in vigore le detrazioni stabilite dall'articolo 16 del Tuir a favore di soggetti titolari di contratti di locazione convenzionali per l'abitazione principale e per soggetti che, per motivi di lavoro, devono trasferirsi in altra regione oppure in un comune la cui distanza dalla propria abitazione è maggiore di cento chilometri.

I giovani di età compresa tra 20 e 30 anni possono usufruire di una detrazione di 991,60 euro se stipulano un contratto di locazione secondo le disposizioni della legge 431 del 1998, presentando un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro; tale detrazione spetta al soggetto per i primi tre anni.

Tutte le detrazioni sono da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

Infine, le detrazioni non sono tra loro cumulabili; il soggetto dovrà scegliere quale applicare in base a criteri di convenienza fiscale.

Redditi fondiari

È stata aggiunta l'esenzione dall'Irpef se il reddito complessivo di un soggetto è formato solamente da redditi fondiari, per un importo complessivo uguale o inferiore a 500 euro. Tale disposizione entra in vigore dal periodo d'imposta dell'anno 2007.

Reddito dell'abitazione principale e calcolo delle detrazioni

Per il calcolo delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia e delle altre detrazioni (articoli 12 e 13 del Tuir), al reddito complessivo del soggetto si sottrae il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prevista una proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute in caso di lavori per il recupero del patrimonio edilizio. Resta il limite di spesa per unità immobiliare, fissato a 48.000 euro.

I soggetti che comprano o a cui è assegnata un'unità immobiliare compresa in un edificio complessivo sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie, possono fruire della detrazione Irpef del 36%.

È inoltre prorogata agli anni 2008, 2009 e 2010 l'aliquota Iva, pari al 10%, riguardo agli interventi di recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Le fatture relative a tali spese devono esporre il costo della manodopera separato da quello delle materie utilizzate per gli interventi.

Estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale

La novità presente nella Finanziaria 2008 consiste nella possibilità di estromettere non solo l'immobile strumentale utilizzato, ma anche quello non utilizzato. Restano immutate le date di riferimento e le modalità di effettuazione dell'estromissione.

Con la modifica apportata, possono essere estromessi gli immobili strumentali, intendendo per tali non solo quelli per destinazione ma anche quelli per natura, ossia utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, quelli non utilizzati nell'ambito

dell'impresa (categorie catastali B,C,D,E e A/10) poiché dati in locazione a terzi, ovvero adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa.

L'articolo 65 del Tuir considera gli immobili relativi all'impresa:

- se iscritti nell'inventario per soggetti in contabilità ordinaria
- se risultanti dal registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata

L'estromissione può riguardare anche l'immobile acquistato entro il 31-12-1991 e utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività, anche se non ancora iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, in quanto considerato per presunzione dell'impresa.

Da tale ambito sono esclusi gli immobili che:

- costituiscono beni merce
- non sono strumentali, sia per natura che per destinazione, anche se indicati nell'inventario

Per l'estromissione, tali immobili devono essere posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007. L'efficacia dell'estromissione è subordinata al versamento dell'imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva (10% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile), maggiorata, se la cessione dell'immobile è soggetta a Iva, di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile al valore normale dello stesso.

L'imposta sostitutiva deve essere versata secondo le seguenti modalità:

- 40% entro il 31 luglio 2008 (termine di presentazione modello Unico 2008 relativo al 2007)
- 30% entro il 16 dicembre 2008 (più interesse del 3% annuo)
- 30% entro il 16 marzo 2008 (più interesse del 3% annuo)

La possibilità di estromettere l'immobile sussiste finché il soggetto interessato riveste la qualifica di imprenditore: la stessa non è possibile se l'imprenditore cessa l'attività, cede l'unica azienda oppure affitta l'unica azienda prima del momento in cui l'estromissione è da considerarsi effettuata; è consentita se l'imprenditore esercita l'opzione per l'estromissione dell'immobile e cessa l'attività successivamente.

Il valore normale dell'immobile è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale.

Per determinare il valore normale è necessario:

- Rivalutare la rendita catastale del 5%
- Applicare alla rendita rivalutata i seguenti moltiplicatori:
 - a) 140 se l'immobile rientra nella categoria B
 - b) 60 per le categorie A/10 e D
 - c) 40,8 per le categorie C/1 ed E
 - d) 120 per le altre categorie





Rimborso del credito Iva

Il contribuente che vanta un credito Iva può scegliere fra tre diverse opzioni previste per legge:

- compensazione
- riporto
- rimborso totale o parziale

Il rimborso può suddividersi ulteriormente in annuale o infrannuale, cioè riferito ad un trimestre.

Rimborso annuale

Può essere effettuato nelle seguenti situazioni:

Soggetti che hanno cessato l'attività: non sussistono limiti di importo e condizioni per poter chiedere il rimborso Iva. Esso viene effettuato dall'Ufficio delle Entrate.

Soggetti in attività che rispettano le condizioni previste dall'articolo 30 del Testo unico Iva: è possibile richiedere il rimborso del credito Iva se superiore a 2.582,28 euro e se è presente uno dei seguenti requisiti:

- aliquota media su operazioni passive superiore a quella su operazioni attive
- operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari
- acquisto di beni ammortizzabili
- prevalenza di operazioni extraterritoriali
- operatore non residente che sia identificato direttamente in Italia o vi abbia nominato un rappresentante fiscale.

Nel caso in cui il soggetto sia intenzionato a suddividere il credito Iva tra richiesta di rimborso e utilizzo in compensazione, è possibile richiedere il rimborso anche se l'ammontare è inferiore a 2.582,28 euro. Questo limite minimo non vale nel caso in cui il contribuente abbia presentato un triennio costantemente a credito.

Dal 1° febbraio al 31 luglio, il contribuente deve presentare il modello Vr per la richiesta di rimborso del credito Iva in due esemplari al Concessionario della riscossione; anche se consegnato nei successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerato comunque valido.

Il Concessionario della riscossione provvede direttamente a corrispondere i crediti Iva nel caso siano di ammontare uguale o inferiore a 516.456,90 euro; l'eccedenza è regolata dall'Ufficio delle Entrate.

In seguito il contribuente, su richiesta del Concessionario o dell'Ufficio, deve presentare il certificato unico del Registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Società ed enti che non abbiano sottoscritto l'apposita attestazione contenuta nel modello Vr, devono presentare un'autocertificazione che attesti l'assenza dei requisiti che li qualificano come non operativi.

Garanzie

I soggetti che richiedono un rimborso per una somma superiore a 5.134,57 euro devono presentare una garanzia; (ne sono consigliate due se il rimborso di credito Iva è superiore a 516.456,90 euro).

Le garanzie possono essere costituite da:

- cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
- fideiussione o polizza fideiussoria intestata all'Ufficio delle Entrate competente
- Confidi, per piccole e medie imprese
- per gruppi di società, la capogruppo può prendersi l'obbligo di restituire all'Amministrazione finanziaria la somma da rimborsare, oltre ai relativi interessi: in questo caso, il netto patrimoniale deve superare i 258.228.449,54 euro.

La Legge finanziaria 2008 stabilisce che le garanzie possono essere concesse anche da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi che siano iscritti negli elenchi indicati dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo nr.385 del 1° settembre 1993).

La durata della garanzia dev'essere di tre anni, con decorrenza a partire dalla data in cui si esegue il rimborso. Se inferiore, la garanzia deve avere una durata di tempo pari al lasso di tempo mancante al termine della decadenza dell'accertamento.

Il rimborso da parte del Concessionario deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, accreditando la somma richiesta sul conto corrente del contribuente; la parte eccedente è rimborsata nell'arco di tre mesi dall'Ufficio delle Entrate. Questo ente si occupa del rimborso anche in caso di cessata attività.

Detrazione Iva sui veicoli aziendali

La nuova normativa, inclusa nella Finanziaria 2008, prevede che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Tale formulazione non comprende i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc; inoltre, la disposizione non si applica se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per agenti e rappresentanti di commercio.

Tra i veicoli stradali a motore, si intendono tutti i veicoli a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Il concetto di «utilizzo esclusivo» si differenzia da quello di «oggetto dell'attività propria». Per questo, la detrazione del 40% è da utilizzarsi nel caso di uso promiscuo, mentre la detrazione al 100% è usufruibile in caso di uso esclusivo, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa.

Da segnalare inoltre che un veicolo assegnato in uso promiscuo ai dipendenti può essere considerato come utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dietro il pagamento di un corrispettivo specifico non inferiore al valore normale.

La percentuale di detrazione per l'acquisto del veicolo interessa anche le seguenti operazioni:

- acquisto e importazione di veicoli, anche



da paesi appartenenti alla Comunità europea

- noleggio e locazione, anche finanziaria, di veicoli
- acquisto di carburanti e lubrificanti per veicoli
- servizi di manutenzione, riparazione, custodia, impiego (compresi i pedaggi stradali) dei veicoli.

Se si applica la detrazione del 40%, il Testo unico Iva stabilisce che è irrilevante il fatto che il veicolo sia utilizzato a scopi personali o familiari, o anche se è messo a disposizione del personale dipendente senza addebito di un corrispettivo.

Particolare attenzione va posta al corrispettivo da addebitare al dipendente. Se il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un veicolo, stabilendo un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, allora la base imponibile sarà data dallo stesso valore normale, calcolato secondo lo stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini dell'Irpef (30% dell'ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio, rinvenibile nelle tabelle nazionali Aci, al netto dell'Iva).

Il limite alla detrazione Iva del 40% non si applica se il veicolo è acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali il veicolo stradale a motore costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa; in tal caso, i soggetti continuano a detrarre l'Iva secondo le modalità ordinarie. Le disposizioni che modificano la deducibilità dal 40 al 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, sono entrate in vigore l'1 marzo 2008.



Ulteriore revisione delle sanzioni accessorie per scontrini e ricevute fiscali

La Legge Finanziaria 2008 è intervenuta riguardo alla disciplina di questi documenti fiscali. Le modifiche riguardano i seguenti punti.

- **Aumenta da tre a quattro** il numero di violazioni dell'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta nel corso di 5 anni, che comporta l'intervento dell'Ufficio regionale a determinare la chiusura dell'esercizio.
- **Le violazioni** devono essere compiute in giorni diversi.
- **E' soppressa** la disposizione della sospensione mediante apposizione di un sigillo e con le sottoscrizioni del personale incaricato o con altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto a fini fiscali. In questo modo, saranno eliminati i cartelli con la dicitura «chiuso per evasione fiscale».



Dall'inizio del 2008, è quindi necessario fare attenzione alle seguenti indicazioni:

- il provvedimento di sospensione è a esecuzione immediata.
- le violazioni da compiere devono essere quattro, compiute in giorni diversi, nel giro di cinque anni
- è prevista una sospensione per un periodo che varia da tre giorni a un mese, ma nel caso che l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro, il periodo va da uno a sei mesi
- il provvedimento di sospensione è disposto dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in base al domicilio fiscale del contribuente
- la notifica dell'atto di sospensione deve avvenire entro sei mesi dalla data in cui è stata contestata la violazione. In caso contrario, gli atti decadono
- L'esecuzione e la verifica dell'adempimento delle sospensioni saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate, ovvero della Guardia di Finanza.
- per assicurare l'effettiva esecuzione della sospensione, dovrà essere apposto un sigillo dell'organo procedente e le sottoscrizioni del personale incaricato.

Nuovi limiti all'utilizzo del denaro contante

In attuazione della direttiva numero 2005/60 della Comunità europea, è stato emanato il Decreto legislativo numero 231 del 2007, che modifica la norma che vieta i trasferimenti di denaro contante. La nuova normativa, che limita la quota a 5.000 euro (la precedente era 12.500 euro), è entrata in vigore il 30 aprile 2008.

«E' vietato – si legge – il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000

euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa».

Il nuovo limite è applicato anche alle scritture contabili, come regolamento di fatture, finanziamenti soci-società e distribuzione di utili ai soci.

Per quanto riguarda le operazioni frazionate, il riferimento è alla suddivisione di un trasferimento di importo uguale o superiore a 5.000 euro in più operazioni che, prese singolarmente, sono di importo inferiore ai 5.000 euro e sono effettuate nell'arco di sette giorni. Questo divieto non vale se il frazionamento è una caratteristica dell'operazione effettuata o se è frutto di un apposito accordo tra le parti.

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e consulenti tributari non iscritti in albi e società di servizi del settore contabile e tributario), sono obbligati a comunicare al ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni relative all'utilizzo del contante di cui sono venuti a conoscenza.

Sanzioni. Il soggetto che viola il divieto di effettuare trasferimenti in contanti al di sopra dei 5.000 euro, può ricevere una sanzione pari a una percentuale compresa tra l'1 e il 40% dell'importo oggetto di violazione. Subirà la sanzione non soltanto chi trasferisce la somma di denaro, ma anche chi la riceve.

Per i destinatari della «normativa antiriciclaggio», la mancata segnalazione delle violazioni relative ai trasferimenti di denaro è sanzionabile con una multa che varia dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.

Detrazione Iva sui veicoli aziendali

La nuova normativa, inclusa nella Finanziaria 2008, prevede che l'importo relativo all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Tale formulazione non comprende i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc; inoltre, la disposizione non si applica

se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per agenti e rappresentanti di commercio.

Tra i veicoli stradali a motore, si intendono tutti i veicoli a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Il concetto di «utilizzo esclusivo» si differenzia da quello di «oggetto dell'attività propria». Per questo, la detrazione del 40% è da utilizzarsi nel caso di uso promiscuo, mentre la detrazione al 100% è usufruibile in caso di uso esclusivo, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa.

Da segnalare inoltre che un veicolo assegnato in uso promiscuo ai dipendenti può essere considerato come utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dietro il pagamento di un corrispettivo specifico non inferiore al valore normale.

La percentuale di detrazione per l'acquisto del veicolo interessa anche le seguenti operazioni:

- acquisto e importazione di veicoli, anche da paesi appartenenti alla Comunità europea
- noleggio e locazione, anche finanziaria, di veicoli
- acquisto di carburanti e lubrificanti per veicoli
- servizi di manutenzione, riparazione, custodia, impiego (compresi i pedaggi stradali) dei veicoli.

Se si applica la detrazione del 40%, il Testo unico Iva stabilisce che è irrilevante il fatto che il veicolo sia utilizzato a scopi personali o familiari, o anche se è messo a disposizione del personale dipendente senza addebito di un corrispettivo.

Particolare attenzione va posta al corrispettivo da addebitare al dipendente. Se il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un veicolo, stabilendo un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, allora la base imponibile sarà data dallo stesso valore normale, calcolato secondo lo stesso

parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini dell'Irpef (30% dell'ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio, rinvenibile nelle tabelle nazionali Aci, al netto dell'Iva).

Il limite alla detrazione Iva del 40% non si applica se il veicolo è acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali il veicolo stradale a motore costituisce oggetto dell'attività propria dell'impresa; in tal caso, i soggetti continuano a detrarre l'Iva secondo le modalità ordinarie. Le disposizioni che modificano la deducibilità dal 40 al 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, sono entrate in vigore l'1 marzo 2008.

Studi di settore – attività di revisione per il 2008

L'Agenzia delle Entrate, con un recente provvedimento, ha reso noto l'elenco degli studi di settore che saranno oggetto di revisione nel 2008, la cui applicazione decorrerà quindi dal modello Unico 2009, relativo al 2008.

Gli studi contenuti nell'elenco, analogamente a quelli oggetto di revisione per il 2007, saranno elaborati tenendo conto dei valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti per ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il settore economico di appartenenza.

Il provvedimento di revisione prevede che: «Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonché sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria e dalla commissione degli esperti.

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove si ritenga opportuno nel corso dell'attività di revisione, accorpamenti tra studi o tra codici di attività».

L'attività di revisione tiene conto:

- dei dati e delle statistiche di contabilità nazionale;
- dei valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio rispetto a

comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

In pratica anche tali studi, per essere considerati congrui, saranno valutati in base al ricavo/compenso puntuale derivante dall'analisi di congruità e dall'analisi di normalità economica.

Gli studi di seguito elencati non saranno operativi per il modello Unico 2008, nel quale con riferimento ai codici attività presenti nell'elenco si applicano ancora i «vecchi» studi corredati dagli indicatori provvisori di cui al comma 14, Legge n. 296/2006.

La revisione che avrà effetto a partire dal 2008 (modello Unico 2009) interessa 68 studi di settore già in vigore, così ripartiti:

- 27 studi di commercio
- 18 studi di manifatture
- 6 studi di professionisti
- 17 studi di servizi